

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 16/2021 SETTORE TECNICO**

**REG. GEN. n. 28 del 29/06/21**

---

**OGGETTO: Contratto di appalto del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e altri servizi complementari – rep. nr. 5/2012 – Applicazione ex art. 13 del Contratto Rep. n. 5/2012. Accertamento entrata**

**IL DIRIGENTE TECNICO**

**PREMESSO che:**

1. Con contratto di appalto nr. 5 del 27/6/2012, registrato a Barletta il 5/7/2012 al nr. 3893 serie 3°, è stato affidato dal Consorzio ATO Rifiuti BA/1 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese SANGALLI Giancarlo & C. S.r.l. - Monza (MB) -ed ECOLIFE Srl. - Canosa di Puglia (BT) – il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di spazzamento strade ed altri complementari, per anni sette dall'1/9/2012, per i Comuni di Andria e Canosa di Puglia;
2. l'appalto è affidato a fronte di un corrispettivo complessivo di € 90.271.916,00, oltre I.V.A., da corrisponderci in rate mensili posticipate, finanziato con i fondi dei bilanci comunali di Andria e Canosa di Puglia,

**ATTESO** che il servizio oggetto di appalto ha avuto avvio in data 1/9/2012 nei Comuni di Andria e Canosa di Puglia;

che il Consorzio ATO Rifiuti Ba/1 è stato posto in liquidazione, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii., e le relative funzioni ed attività inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono state attribuite ai Comuni dell'Ambito Ottimale da svolgersi in forma associata obbligatoria;

che i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in ossequio alle sopra citate disposizioni hanno costituito una Unione di Comuni, denominata ARO 2 Barletta Andria Trani, stabilendo statutariamente il subentro in tutti i rapporti giuridici prima facenti capo al Consorzio ed inerenti il servizio rifiuti nei loro territori;

che con decreto del Commissario liquidatore n. 14/2013 e successiva delibera della Giunta dell'Unione n. 2 del 12/03/2014 il nuovo Ente Unione di Comuni ARO 2 è subentrato ad ogni effetto nei contratti di lavoro del personale dipendente e nei contratti di appalto di cui n premessa, con decorrenza dall'1.4.2014, giusta cessione di contratto notificata al RTI prot. n. 14 del 31/03/2014;

*Determina n. 28/2021*

## UNIONE DEI COMUNI “ARO 2 Barletta Andria Trani”

che conseguentemente l'ARO 2 è titolata in tutti gli obblighi e diritti nascenti dai contratti ceduti ed inerenti il rapporto contrattuale con il RTI Sangalli /Ecolife;

che, giuste determinazioni nn. 88 del 28/08/2019 e 107 del 30.9.2019, in conformità alla previsione contrattuale di cui all'art. 2 del contratto di appalto rep. n. 5/2012, è stato prorogato l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Andria e del Comune di Canosa di Puglia al RTI, per mesi undici, **dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020**;

che, giusta Delibera di Consiglio ARO2 BT n. 2 del 3/8/2020: avente ad oggetto “Presa d'atto dello scioglimento dell'ARO 2BT per intervenuto recesso da parte dei Comuni associati”, è stato nominato Commissario Liquidatore l'Avv. G. Grandaliano;

- il Liquidatore con proprio Decreto del 31/08/2020 ha prorogato l'affidamento di cui al citato contratto rep n. 5/2012 fino al **28/02/2021**;

- in data 27/11/2020, i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione ARO2 BT hanno sottoscritto un Verbale nel quale si specifica che:

- “l'Unione dei comuni Aro 2 BT, quale ente giuridico, ha deliberato il proprio scioglimento, ma non è ancora estinto”;

- “l'attività svolta dopo lo scioglimento dell'ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste carattere di amministrazione attiva avendo riguardo per le funzioni comuni in precedenza svolte, con la conseguenza che è limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria; pertanto l'attività dell'unione, consistente nella gestione in forma associata di alcune funzioni o servizi dei comuni nella materia dei rifiuti, è terminata già all'atto del deliberato scioglimento”

- che in ragione di quanto esposto, e nel rispetto dell'art. 6 bis dello statuto dell'Unione, l'attività del Commissario Liquidatore incaricato è precisata come di seguito:

- compimento degli atti di “ordinaria amministrazione” dell'Unione, nessuno escluso, che secondo la giurisprudenza consolidata sono tutti quelli compatibili con la conservazione del patrimonio dell'ente e con le finalità della liquidazione;

- assunzione di tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente disciolto e predisposizione del piano di riparto delle attività e passività dell'unione tra i comuni, da trasmettere ai comuni medesimi, i quali provvederanno, nei consigli comunali alla relativa ratifica assumendo le entrate e le spese spettanti nei rispettivi bilanci;

**VISTO** l'art.13 del Contratto Rep. n. 5/2012:

**Art. 13 Direzione del servizio –**

**(ultimo capoverso)** Il compenso per la Direzione del Servizio è fissato in misura pari al 5 per mille lordo su base annua calcolato sul costo del servizio al netto del ribasso d'asta e dell'IVA. Detto compenso è a carico del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

**RILEVATO** che:

*Determina n. 28/2021*

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

in relazione al canone corrispettivo dell'appalto, come rideterminato per effetto delle variazioni ISTAT, l'importo dovuto ex art. 13 del contratto di appalto è così fissato: 5% di 13.160.485,32 = € **65.802,43** in ragione d'anno;

l'adempimento di cui al citato art. 13 del contratto di appalto è stato soddisfatto dall'impresa appaltatrice con riferimento fino ad agosto 2019;

**RICHIAMATI** i principi contabili allegati al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 con particolare riferimento al principio secondo cui tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate che danno luogo a entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, nonché al principio per il quale la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui essa diventa esigibile;

**RICHIAMATA** la consolidata giurisprudenza secondo la quale un credito è da ritenersi esigibile allorquando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è quindi consentito pretendere l'adempimento;

**RITENUTO** alla luce di tutto quanto sopra di dover provvedere ad accertare l'importo previsto a carico del RTI e destinato alla Direzione dei Servizi d'ambito, atteso che sussistono gli elementi di cui all'art. 179 D.Lgs.267/2000, avendo verificato che: a) il credito trova titolo giuridico nella previsione contrattuale; b) il debitore è individuato e la somma da incassare è quantificata; c) l'obbligazione è perfezionata e viene a scadenza nell'esercizio 2021 per **98.703,65 €**; in relazione al termine finale del contratto di appalto;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del Consorzio nr. 1 del 27 aprile 2012 ed il contratto individuale di lavoro del 7 maggio 2012, trasferito all'Unione ARO 2 giusto contratto individuale del 28/03/2014, relativi al conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni, con specifico riferimento a quelle proprie del RUP nel procedimento in oggetto;

**VALUTATA** la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**VISTO** il D.Lgvo 16/4/2006 n. 163;

**VISTO** il D.L.gvo 18/8/2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

1. Di stabilire che il RTI Sangalli Giancarlo & C. S.r.l./Ecolife Srl, visto l'art. 13 del Contratto Rep. n. 5/2012 relativamente al periodo dal **1 settembre 2019 al 28 febbraio 2021**, deve corrispondere alla stazione appaltante la somma complessiva di **98.703,65 €**;
2. Di accertare la somma di **98.703,65 €**; al Bilancio 2021 dell'Unione ARO2 BT – *cap 3006 Entrata 3.05.99.99.999 - Entrate da Imprese per obblighi contrattuali*.
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Andria e di Canosa di Puglia e alla Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con sede in Via Enrico Fermi n. 35 - 20900 - Monza (MB) -P.I.V.A. 00847160967, in proprio e quale mandataria della RTI

*Determina n. 28/2021*

**UNIONE DEI COMUNI**  
***“ARO 2 Barletta Andria Trani”***

Sangalli/Ecolife s.r.l. a valere quale richiesta di versamento delle somme dovute a titolo di direzione del servizio giusto art. 13 del Contratto Rep. n. 5/2012.

**IL DIRIGENTE TECNICO**

Ing. Antonio DIBARI

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto per le annotazioni nelle scritture ai sensi dell'art. 179 comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Maria De Palma